

e toscane, e tutte potrebbero pretendere un rendimento di conti per parte dello Stato.

Io non so se l'onorevole ministro delle finanze, che ora vedo presente, abbia mai considerato questo punto della sua amministrazione; e quindi desidererei ch'egli mi dicesse in quale condizione sieno questi beni delle Università; se egli ha notizia dei dissensi che esistono tra il Governo e le Università; dissensi, ripeto, che non concernono soltanto le somme che erano iscritte in allegato al bilancio sino a pochi anni fa e quelle che appaiono dalle segreterie delle Università (somme le quali non sono identiche, perchè le segreterie considerano come appartenente alle Università una somma maggiore di quella inscritta in bilancio), ma bensì quei sei milioni che domanda l'Università di Torino e i molti altri milioni che domandano le Università di Sicilia.

Questa questione affatto pratica io vorrei che dall'onorevole ministro delle finanze fosse chiarita alla Camera prima che noi deliberassimo sopra quest'articolo, perchè esso riunisce parecchie cose diverse e le pone in condizione dissimile.

Infatti conferisce la qualità di ente morale ad istituzioni che non hanno mai avuto personalità giuridica, come, per esempio, le scuole di veterinaria, ed invece riconosce, conferma la personalità giuridica ad istituzioni che l'hanno sempre avuta sino dalla loro fondazione. Ora, riunendo quest'articolo parecchie cose, con una parola equivoca, credo scelta apposta, perchè potesse servire per istituti diversi a cui si riferiva, genera effetti alquanto diversi.

Premessa questa osservazione, io ho proposto un emendamento il quale non cambierebbe il giudizio che ho già espresso nella discussione generale; e, se avessi avuto bisogno di alcuno che avesse chiaramente esposto la mia opinione alla Camera, io avrei avuto un eccellente interprete nella seduta di ieri, tanto che davvero mi parrebbe soverchio di tornare ad esprimere io stesso il mio pensiero.

Adunque io non intendo nè punto nè poco che l'articolo primo diventi più o meno accettabile con la proposta che io faccio; soltanto, per l'interesse che io prendo alla serietà delle deliberazioni della Camera, metto davanti alla Commissione ed a quelli che propongono che alcune scuole di applicazione degli ingegneri siano dichiarate anche esse enti morali, metto davanti, dico, queste osservazioni. L'articolo 53 della legge Casati dice: "Alla Facoltà di scienze fisiche e matematiche della Università di Torino sarà annessa una scuola di applicazione, in surrogazione all'at-

tuale regio Istituto tecnico, ecc." Adunque, secondo la legge del 1859, la scuola di applicazione è annessa ad una Facoltà. E questo articolo, che la legge del 1859 riferiva alla scuola di Torino, è stato esteso alle scuole di applicazione, che si sono create dopo, di Palermo, di Padova, di Bologna e via dicendo; a tutte quelle, insomma, che, o sono state comprese nella tabella, o furono proposte dai deputati di Palermo, di Padova, di Bologna, ecc. Ora, io domando, è possibile concepire che siano autonomi quegli Istituti che, per legge, sono dichiarati annessi ad un altro? Mi pare impossibile concepire questa autonomia, poichè, se voi accettate, o per poche, o per molte, o per tutte, o per alcune delle scuole di applicazione, il principio che esse debbano essere enti autonomi come le Università, per effetto di questa vostra stessa accettazione voi dovete fare un'altra legge e stabilire che la scuola di applicazione è un corpo il quale vive in tutto da sè, fuori della Università.

Quale effetto questa deliberazione vostra produca sul buon andamento delle istituzioni, è un altro discorso; quale effetto produca sul bilancio, vedremo all'articolo 2. Ma ora, prima di approvare l'articolo 1, dovete decidervi su ciò: o scuole di applicazione autonome e non annesse alle Università, o scuole di applicazione annesse alle Università, e non autonome.

L'Istituto tecnico di Milano, del quale qualcuno ha citato il nome, è in una condizione affatto diversa da quella delle scuole d'applicazione. Dietro gli ultimi ordinamenti del 1876, l'Istituto d'applicazione di Milano fu identificato alle scuole d'applicazione in quanto agli anni di corso, ma rimase in una condizione giuridica affatto diversa come lo era per la legge del 1859. Quell'Istituto non è annesso a nessuna Università, ma sta in tutto e per tutto da sè, ha tutta quanta la vita in sè medesimo; il che non accade nelle altre scuole d'applicazione.

Dette queste parole, la Commissione giudicherà se si debba levar via questa oscurità dell'articolo, ovvero lasciarla insieme colle altre.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

Mantellini. Io mi sono fatto iscrivere per parlare intorno all'emendamento, che vedo sottoscritto dagli onorevoli Dini, Panattoni, Toscanelli, Simonelli e Pelosini, per il quale si vorrebbe cancellare dalla tabella A il regio Istituto di studi superiori di Firenze.

Io credo che questi signori avrebbero potuto votar contro la inclusione nella tabella dell'Istituto